REGOLAMENTO (CEE) N. 438/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1971

che stabilisce le condizioni cui è subordinato il beneficio delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2612/70 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che i prodotti del settore vitivinicolo sono soggetti dal 1° giugno 1970 ad un regime di prezzo unico ;

considerando che, data l'evoluzione constatata da alcuni mesi sul mercato vitivinicolo, soltanto i vini da pasto debbano formare oggetto di restituzioni ;

considerando che è opportuno che i vini da pasto che beneficiano di restituzioni rispondano alle caratteristiche qualitative rispettive dei vini da pasto delle regioni di produzione da cui provengono ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il beneficio delle restituzioni è subordinato alla presentazione della prova che i vini da pasto esportati

— hanno ottenuto l'approvazione di una commissione d'assaggio riconosciuta dallo Stato membro produttore,

— erano accompagnati all'esportazione da un bollettino d'analisi rilasciato da un organismo ufficiale dello Stato membro produttore e comprovante che i vini in causa sono conformi alle caratteristiche qualitative dei vini da pasto delle regioni di produzione da cui provengono.

Nel bollettino d'analisi devono essere indicati almeno gli elementi seguenti :

— colore,

— principali vitigni di provenienza del vino da pasto,

— gradazione alcolometrica totale,

— gradazione alcolometrica effettiva,

— tenore di acidità totale.

2. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare i controlli di cui al paragrafo precedente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 6.
(3) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.